



COMUNE DI BOLANO

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza Sui locali di pubblico spettacolo

(ai sensi dell'art. 141 e seguenti del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.)

(APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.....DEL.....)

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 –Tipologia locali di pubblico spettacolo/trattenimento soggetti a verifica da parte della Commissione

Art. 4– Compiti della Commissione

Art. 5 – Organizzazione della Commissione: composizione, nomina e durata in carica, convocazione

Art. 6 – Attività di Segreteria

Art. 7 – Convocazione della Commissione

Art. 8 – Riunioni della Commissione

Art. 9 – Verbale della Commissione

Art. 10 –Espressione del Parere della Commissione

Art. 11 – Richiesta di intervento della Commissione

Art. 12 – Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone

Art. 11– Manifestazioni temporanee con afflusso di persone pari o inferiore a 200 persone

Art 12 - Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente senza modifiche

Art. 13– Manifestazioni temporanee con afflusso di persone pari o inferiore a 200 persone

Art 14 - Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente senza modifiche

Art. 15 – Locali ed impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone

Art. 16 – Iniziative escluse dalle verifiche della Commissione

Art. 17 – Spese di funzionamento e sopralluogo

Art. 18 – Settore Competente

Art. 19 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le finalità, i compiti, il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo prevista dagli artt. 141 e 141 bis del Regio Decreto n. 635/1940 – Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 18 giugno 1931 n. 773, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, come modificato dall'art. 4 del D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001, ai fini del rilascio delle licenze per attività di pubblico spettacolo o trattenimento (artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.) e relativa verifica di agibilità dei luoghi e delle attrezzature (art. 80 del T.U.L.P.S.).

Art. 2 – Definizioni

Nel seguente Regolamento si intendono:

- a) **LUOGO PUBBLICO:** luogo accessibile a chiunque senza limitazioni (ad es. un giardino pubblico, una via, una piazza, un bosco), nel rispetto delle norme del Codice della strada e del Regolamento Comunale di Polizia Locale;
- b) **LUOGO APERTO AL PUBBLICO:** luogo accessibile a chiunque ma nel rispetto delle particolari condizioni imposte da chi gestisce il luogo stesso (es. entrata con biglietto di invito, rispetto orari di apertura);
- c) **SPETTACOLI:** attività a cui il pubblico partecipa passivamente, come nel caso di esibizioni di danza, teatro, sfilate di moda, competizioni sportive, circhi, guardando l'evento nel modo in cui gli viene rappresentato;
- d) **TRATTENIMENTI:** attività e/o divertimenti che prevedono una partecipazione attiva del pubblico come ad esempio locali da ballo, discoteche, luna park, locali notturni;
- e) **LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO:** insieme di fabbricati, ambienti, luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, nonché i servizi ed i disimpegni ad esso annessi;
- f) **MANIFESTAZIONI TEMPORANEE:** spettacoli e trattenimenti (musicali, sportivi, danzanti, religiosi, tradizionali, culturali) effettuate in luogo pubblico aperto o esposto al pubblico che si svolgono per un periodo di tempo determinato e limitato con data precisa di inizio e fine in luoghi o locali non abitualmente dedicati a tali attività;
- g) **SPETTACOLI VIAGGIANTI:** le attività spettacolari, trattenimenti, attrazioni, allestite per mezzo di attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero parchi di divertimento;
- h) **COMMISSIONE:** la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo sulla base dell'art. 141 bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
- i) **T.U.L.P.S.:** Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. numero 773 del 18 giugno 1931 e successive modifiche e integrazioni;
- j) **REGOLAMENTO ESECUZIONE T.U.L.P.S.:** il R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 e successive modifiche e integrazioni;
- k) **SCIA:** Segnalazione Certificata Inizio Attività di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. prevista dagli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S.

Art. 3 –Tipologia locali di pubblico spettacolo/trattenimento soggetti a verifica da parte della Commissione

La Commissione, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 e per il rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977, ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei seguenti locali e luoghi sede di pubblico spettacolo e trattenimento:

- 1) Teatri, cinema e cinema teatri con capienza fino a 1300 persone;
- 2) Auditori e sale convegni con capienza fino a 5000 persone (nel caso di convegni aperti al pubblico con pubblicizzazione dell'evento);
- 3) Locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli con capienza fino a 5000 persone;
- 4) Sale da ballo e discoteche con capienza fino a 5000 persone;
- 5) Teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti) con capienza fino a 5000 persone;
- 6) Circhi e altri spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
- 7) Luoghi destinati a spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
- 8) Luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimenti con capienza fino a 5000 persone;
- 9) Luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di spettacoli, anche se svolti all'interno di attività non di pubblico spettacolo, con capienza fino a 5000 persone;
- 10) Circoli privati in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminato da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di strutture con evidente attività imprenditoriale con capienza fino a 5000 persone;
- 11) Locali multiuso ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività con capienza fino a 5000 persone;
- 12) Sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo e/o trattenimento ma utilizzati solo occasionalmente per attività diverse con capienza fino a 5000 persone;
- 13) Impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori con capienza fino a 5000 persone;
- 14) Piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto, con capienza fino a 5000 persone;

Art. 4– Compiti della Commissione

Ai sensi dell'art. 141 del Regolamento Esecutivo del T.U.L.P.S. così come modificato dal D.P.R. 311/2001, ed in riferimento ai locali ed impianti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, la Commissione ha i seguenti compiti:

- A) **esprimere** il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- B) **verificare** le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- C) **accertare** la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- D) **accertare**, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998 n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e le condizioni di tutela del benessere animale, nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (L. 7 febbraio 1992 n. 150 e L. 13 dicembre 1998 n. 426);
- e) **controllare** con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Il compito di cui alla lettera A si configura in un'attività di controllo preventivo che consiste nella verifica dell'esame di progetto ovvero se, sulla base della documentazione prodotta, il progetto di costruzione o di modifica della struttura sia stato redatto e corredato di documentazione in modo conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene.

I compiti di cui alle lettere B e C consistono in un sopralluogo, da effettuarsi a fine lavori, finalizzato ad accertare che la struttura sia stata costruita o modificata in modo conforme al progetto approvato e che rispetti la normativa vigente. La Commissione esprime il proprio parere definitivo in ordine all'idoneità dell'impianto /locale, ne stabilisce la capienza complessiva e impartisce le prescrizioni per l'attività di esercizio.

Il compito di cui alla lettera D è invece un controllo successivo all'installazione dell'impianto/struttura finalizzato a verificare che le attività di spettacolo e/o trattenimento siano effettuate rispettando le norme di sicurezza e le eventuali prescrizioni impartite.

Quindi, per ciò che concerne gli spettacoli viaggianti la Commissione deve:

- Accertare gli aspetti tecnici, di sicurezza, igiene ai fini dell'iscrizione nell'elenco ministeriale così come previsto dall'art. 4 Legge n. 337 del 18/03/1968;
- Esprimere parere ai fini della registrazione e assegnazione del codice identificativo comunale, ai sensi del D.M.I. 18 maggio 2017 e s.m.i.

Art. 5– Organizzazione della Commissione: composizione, nomina, durata in carica, convocazione

La Commissione, ai sensi dell'art. 141 bis R.D. numero 635 del 6 maggio 1940, così come modificato con D.P.R. 311/2001, è nominata con atto del Sindaco ed è composta nel seguente modo:

- a) Sindaco o suo delegato in qualità di Presidente
- b) Comandante della Polizia Municipale del Comune o suo delegato
- c) Responsabile Area Lavori Pubblici, Patrimonio, Protezione Civile e Responsabile Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente del Comune o rispettivi delegati
- d) Dirigente medico dell'Azienda Sanitaria Locale o suo delegato
- e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato
- f) Esperto in elettrotecnica

La nomina dei componenti di cui alle lettere *d* ed *e* viene fatta sulla base delle designazioni fornite dagli enti esterni interessati; il componente di cui alla lettera *f* può essere nominato o fra i dipendenti del comune in possesso di specifica professionalità tecnica, fra dipendenti qualificati di altre pubbliche amministrazioni o fra professionisti designati dal rispettivo Ordine Professionale.

Alla Commissione possono essere aggregati, qualora se ne ravvisi la necessità, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica.

Gli esperti aggregati alla Commissione devono essere scelti tra persone con specifica qualifica, comprovata da iscrizioni ad Albi o Ordini Professionali e da curricula da allegare alla designazione.

In occasione di valutazione di progetti di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui al D.M.I. 18 marzo 1996 e s.m.i., la Commissione deve prevedere tra i suoi membri, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I.

I membri aggregati possono anche essere nominati successivamente alla costituzione della Commissione poiché si tratta di componenti eventuali, sulla base delle caratteristiche tecniche del locale, impianto o manifestazione.

La Commissione, su loro richiesta specifica, può essere integrata anche da un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica professionalità.

La Commissione resta in carica per un periodo di tre anni e continua a compiere le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001 per ogni suo componente possono essere previsti uno o più supplenti che hanno il compito di partecipare alle sedute solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi motivo, essere presente. Tutte le deleghe devono essere conferite con atto scritto.

A tutte le sedute partecipa inoltre un Segretario, senza diritto di voto, nominato dal Presidente della Commissione e scelto tra i dipendenti dell'amministrazione comunale.

I componenti della Commissione ed il Segretario possono essere destituiti e/o sostituiti in qualsiasi momento dal Sindaco con atto motivato.

Art. 6 – Attività di Segreteria

A tutte le riunioni partecipa un segretario che svolge funzione di supporto organizzativo a tutte le attività della Commissione (sedute e sopralluoghi).

Il segretario ha i seguenti compiti:

- Fornisce le informazioni di base ai richiedenti, controlla tutta la documentazione presentata ed istruisce formalmente le pratiche da presentare in Commissione;
- Predispone ed invia gli ordini del giorno ai membri della Commissione;
- Redige e conserva i verbali delle sedute, consegnandoli ai soggetti richiedenti ed agli uffici comunali competenti in relazione ai procedimenti trattati;
- Coadiuva il presidente per quanto riguarda i rapporti con tutti i membri della commissione e verifica le presenze per il calcolo delle liquidazioni dei gettoni di presenza spettanti agli aventi diritto;

Art. 7 – Convocazione della Commissione

La Commissione è convocata, almeno 10 giorni lavorativi prima della data individuata per la seduta e/o il sopralluogo, tramite invito scritto contenente giorno, ora, luogo, ordine del giorno, inviato a tutti i membri a cura del Segretario, su incarico del Presidente. L'invito viene mandato via posta elettronica a tutti i membri effettivi; nel caso essi fossero impossibilitati sono tenuti ad informare tempestivamente i supplenti per la sostituzione ed anche il segretario della Commissione. La delega per la sostituzione deve sempre essere espressa in forma scritta.

In motivati casi di urgenza il termine di convocazione di cui sopra può essere ridotto fino ad un massimo di ventiquattro ore; in tale ultima ipotesi l'avviso di convocazione può essere effettuato sia via e-mail sia con altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza intercorsa.

Il Segretario, su incarico del Presidente della Commissione, convoca, sempre con la stessa tempistica e modalità, anche i componenti aggregati di cui all'art. 5 del presente Regolamento, qualora si renda necessario il contributo di specifiche professionalità tecniche in dotazione alle

peculiarità tecnologiche del locale o dell'impianto di pubblico spettacolo da verificare per il rilascio dell'agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.

L'avviso di convocazione deve essere altresì inviato alle Associazioni e/o Organismi di appartenenza degli esercenti locali di pubblico spettacolo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che provvederanno a trasmetterlo al rappresentante designato.

Il soggetto richiedente il provvedimento finale è sempre informato, con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo, dal Segretario della commissione della data ed ora della riunione a cui può partecipare personalmente o mediante un rappresentante che dovrà presentarsi con apposita delega scritta e potrà presentare documenti attinenti il procedimento da acquisire agli atti.

Dal giorno di invio della convocazione della Commissione tutti i membri possono consultare la documentazione tecnica relativa alla pratica da trattare e depositata in Segreteria, concordando orari e modalità con il Segretario.

Art. 8 – Riunioni della Commissione

Le riunioni della Commissione si tengono di norma presso la sede comunale o nei luoghi indicati ogni volta nella convocazione; la Commissione si riunisce tutte le volte che è necessario effettuare un sopralluogo o valutare un progetto.

Per la validità delle riunioni è obbligatoria la presenza di tutti i membri effettivi di cui all'art. 5 e dei membri aggregati quando convocati. Qualora i componenti effettivi siano impossibilitati a partecipare alla convocazione, la riunione si ritiene valida qualora siano presenti i rispettivi supplenti che dovranno presentarsi alla riunione con apposita delega sottoscritta dal componente titolare e che sarà acquisita agli atti dal Segretario.

L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, non essendo componenti obbligatori, non inficia la validità della riunione.

I Commissari hanno l'obbligo di astenersi da sedute o sopralluoghi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile, comunicando la sussistenza di cause di incompatibilità al Presidente.

Art. 9 – Verbale della Commissione

Il Segretario della Commissione ha il compito, dopo ogni seduta e sopralluogo, di redigere il verbale che deve riportare l'esposizione dei lavori e la decisione prese e deve avere allegato l'ordine del giorno della convocazione.

Il verbale deve altresì contenere:

- I nominativi di tutti i membri presenti (componenti obbligatori, aggregati, rappresentanti degli esercenti locali e delle organizzazioni sindacali) con l'indicazione di eventuale delega;

- La presenza dell'interessato o di un suo eventuale delegato oppure, nel caso di assenza, l'indicazione che lo stesso era stato informato della riunione;
- L'elenco di tutta la documentazione acquisita agli atti;
- Rilievi e osservazioni sul progetto e/o sulle strutture oggetto del sopralluogo;
- Le condizioni e le eventuali prescrizioni dettate dalla Commissione.

Il Verbale deve essere firmato dal Presidente, da tutti i componenti presenti e dal Segretario.

Copia del verbale è trasmessa all'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni.

Art. 10 –Espressione del Parere della Commissione

Il parere della Commissione è adottato con l'intervento di tutti i componenti e si intende validamente espresso all'unanimità degli stessi. Un eventuale parere contrario deve essere motivato. Deve sempre essere formulato in forma scritta, essere inserito nel verbale di riunione e deve essere sottoscritto dal Presidente, dai componenti della Commissione, dal Segretario verbalizzante e dal richiedente o suo delegato qualora presente.

Ogni componente ha altresì il diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio parere e ogni altra informazione ritenga utile.

Art. 11 – Richiesta di intervento della Commissione

L'intervento della Commissione deve essere richiesto con presentazione di istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, finalizzata all'ottenimento della Licenza di agibilità ai sensi dell'art. 80 del TULPS.

L'istanza di cui sopra deve sempre essere presentata al Comune tramite l'Ufficio SUAP con le seguenti modalità:

a) RICHIESTA PARERE PREVENTIVO FATTIBILITA' (progetti nuova realizzazione o ristrutturazione):

Nel caso si tratti di richiesta di intervento per parere preventivo di fattibilità di progetto di nuova realizzazione o di ristrutturazione / modifica sostanziale per rilascio agibilità, la Commissione entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza viene convocata per il sopralluogo che deve avvenire entro i dieci giorni successivi. Nel caso si ravvisino carenze o irregolarità nella documentazione possono essere richieste integrazioni interrompendo i termini del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990.

Il parere definitivo di fattibilità, salvo i casi di interruzione dei termini del procedimento, deve essere acquisito con verbale della Commissione ed espresso entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza per la realizzazione di nuovi locali e/o impianti o per modifiche sostanziali degli stessi e comunque secondo quanto disposto dalla Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

b) MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO CON CAPIENZA SUPERIORE ALLE 200 PERSONE E CHE TERMINANO OLTRE LE ORE 24:00 DEL GIORNO DI INIZIO

Almeno **45 giorni** prima della data di svolgimento di una manifestazione qualora trattasi di manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, sagre, spettacoli viaggianti). La Commissione dovrà riunirsi entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza e potrà sospendere il procedimento richiedendo integrazioni qualora non ritenga sufficienti i chiarimenti/informazioni fornite dall'Impresa/Organizzatori in sede di commissione. Il parere definitivo acquisito con il verbale deve essere espresso dalla Commissione nei tempi utili per il rilascio del provvedimento finale da parte del SUAP del Comune.

In casi di motivata urgenza e dopo la valutazione del responsabile del procedimento potrà essere presentata domanda anche in termini inferiori a quanto indicato nei due punti precedenti.

Le istanze devono essere corredate dalla documentazione tecnica necessaria quali relazione, progetto, elaborati grafici, elaborati tecnici, eventuale piano di sicurezza della manifestazione (in termini di misure di safety e security, secondo quanto previsto dalla direttiva del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, dalla Circolare del Ministero dell'Interno prot. 1191 del 20/07/2017 e dalla Circolare del Ministero dell'Interno 1101/110(10) del 28/07/2017). In ogni caso la Commissione ha la possibilità di richiedere ulteriori documenti aggiuntivi sulla base della particolarità e delle caratteristiche dei luoghi oggetto di verifica. La mancata consegna della documentazione o la consegna di documentazione non conforme per la Commissione comporta la richiesta di integrazione e/o regolarizzazione e quindi l'interruzione dei termini del procedimento per l'espressione del parere.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche e di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995 n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Art. 12 – Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone

Per i locali e gli impianti, siano essi fissi o temporanei, che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche previste alla lettera b, gli accertamenti di cui alle lettere c e d del comma 1 dell'art. 141 del Regolamento del T.U.L.P.S. e s.m.i. (ex D.P.R. 311/2001 e successive modifiche DPR 293/2002) ed il parere previsto alla lettera a) del Regolamento ai sensi dell'art. 4 lett1 comma c del D.Lgs 222/2016 in luogo della Commissione, sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno (D.M. l. 19/08/1996 e s.m.i. per locali ed impianti di pubblico spettacolo – D.M.I. 18/03/1996 e s.m.i. per impianti sportivi).

Al termine delle attività di installazione e prima dell'inizio dell'attività temporanea, deve essere presentata dichiarazione di corretto montaggio delle strutture utilizzate e dichiarazione di

conformità, ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 46, a firma di tecnico abilitato e collaudo tecnico per gli impianti preesistenti.

Il tecnico, nella relazione deve attestare che quanto ha verificato in loco, ultimati i lavori e gli allestimenti, rispetta le disposizioni vigenti in materia igienico-sanitarie, ambientali, di sicurezza e antincendio ed il progetto approvato dalla Commissione

La relazione tecnica del professionista, opportunamente documentata, deve essere trasmessa all'Ufficio SUAP preposto al rilascio dell'autorizzazione almeno 20 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione. Tale relazione deve essere anche trasmessa alla Commissione per eventuali verifiche previste dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 141 del Regolamento del T.U.L.P.S.

Art. 13– Manifestazioni temporanee con afflusso di persone pari o inferiore a 200 persone

Nel caso di manifestazioni temporanee con capienza inferiore o uguale a 200 persone che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931 nr. 773 è necessaria la presentazione, da parte dell'organizzatore dell'evento, di una SCIA (ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990) al protocollo del Comune almeno entro le ore 12:00 del giorno precedente alla data dell'evento. La Scia completa di eventuale documentazione tecnica integrativa a firma di tecnico abilitato (secondo quanto previsto dall'art.12) dovrà essere custodita nel luogo di svolgimento dell'evento e a disposizione per gli organi di controllo.

Almeno 30 giorni prima della data prevista per la manifestazione soggetta a SCIA, ai fini di garantire quanto previsto, in termini di misure di safety e security, dalla direttiva del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, dalla Circolare del Ministero dell'Interno prot. 1191 del 20/07/2017 e dalla Circolare del Ministero dell'Interno 1101/110(10) del 28/07/2017, è necessario presentare una relazione dettagliata della manifestazione con indicazione della tipologia di intervento e dell'area utilizzata, della previsione di affluenza, delle dotazioni che si vogliono installare ed utilizzare, e con una descrizione del piano di sicurezza.

Per "capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone" si intende il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e/o in piedi autorizzati e pertanto nel computo dei posti non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente possono affollare zone vietate al pubblico ovvero, se si tratta di spettacoli all'aperto, aree non delimitate dalle transenne.

Le verifiche e gli accertamenti da parte della Commissione dovranno essere effettuati a campione sulle SCIA presentate e protocollate.

Art 14 - Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente senza modifiche

In relazione agli allestimenti temporanei relativi ad eventi che si ripetono periodicamente e senza modifica delle attrezzature, la verifica di agibilità già riscontrata dalla Commissione ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S. ha validità di due anni dalla sua data di rilascio, salvo il caso in cui la

Commissione, per la natura dei luoghi in cui vengono installati, ritenga necessario procedere ad un nuovo controllo.

Pertanto, nei casi in cui la verifica di agibilità sia ancora valida (due anni dalla data del rilascio), per la richiesta di parere alla Commissione l'organizzatore deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesti che la manifestazione usa gli stessi locali, strutture, caratteristiche, capienze e nel rispetto di eventuali prescrizioni per l'esercizio dell'attività indicate nel verbale di riunione o sopralluogo redatto dalla Commissione.

Almeno un giorno prima dell'inizio dell'evento l'organizzatore deve presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture temporanee a firma di un tecnico abilitato, una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e, qualora presente, una dichiarazione di conformità dell'impianto a gas, secondo quanto previsto dal D.M.37/2008

Art. 15 – Locali ed impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone

Nel caso di locali ed impianti fissi con capienza complessiva superiore a 200 persone al fine del rilascio della licenza di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., è necessario presentare istanza secondo le modalità indicate all'art. 11 del presente Regolamento. Le verifiche e gli accertamenti dovranno essere effettuati dalla Commissione.

Nel caso si tratti di cambio gestione del locale/impianto fisso, se non sono state apportate modifiche, per proseguire l'attività è necessaria una semplice richiesta di voltura in cui si attesti che non sono state effettuate modifiche e/o interventi sostanziali anche rispetto agli impianti tecnologici.

Art. 16 – Iniziative escluse dalle verifiche della Commissione

Sono escluse dalle competenze della Commissione di cui al presente Regolamento le verifiche dei seguenti locali ed impianti, per i quali è però sempre prescritto il controllo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell'art. 142 del Regolamento T.U.L.P.S.:

- I locali cinematografici o teatrali e spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 persone;
- Parchi di divertimento (art. 2 lettera D del D.M.I. 18/05/2007 e s.m.i.) e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Sanità;

Inoltre, non sono soggette alla verifica di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e pertanto sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento:

- I luoghi all'aperto quali piazze ed aree urbane, prive di specifiche attrezzature destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche e simili) usati per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali come

concertini, spettacoli di burattini, animazioni di piazza, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico. Per questi luoghi e spazi all'aperto è fatto obbligo il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IX del D.M. 19 agosto 1996;

- Le attività di spettacoli viaggianti/giostre installate in modo isolato;
- I locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- I circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati, salvo che per il numero delle persone invitate o per altre circostanze sia da escludere il carattere privato della manifestazione;
- i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, con capienza e afflusso non superiore alle cento persone in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar e concertini, impianti stereo, consolle, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che l'attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. E' fatto obbligo il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo XI del D.M. 19 agosto 1996;
- Gli allestimenti temporanei (stands gastronomici – tensostrutture-tendoni) a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei quali il trattenimento non sia prevalente e senza l'apprestamento di spazi o elementi per lo svolgimento dell'attività di ballo o che presuppongono un'attività di pubblico spettacolo;
- Le sale giochi;
- Le sagre e fiere di cui al D.Lgs. n. 114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- Le mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- Gli impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

Art. 17 – Spese di funzionamento e sopralluogo

Le spese di funzionamento e sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi richiede l'intervento e/o è interessato alla verifica. Esse comprendono, oltre ai compensi stabiliti per i membri della Commissione, i diritti di segreteria per attività istruttoria.

L'importo relativo deve essere corrisposto al Comune tramite bonifico bancario intestato alla Tesoreria Comunale e deve essere effettuato prima del sopralluogo o della riunione; la mancata corresponsione delle spese comporta la non effettuazione delle attività di cui sopra.

Ad ogni componente esterno alle Amministrazioni e per ogni seduta della Commissione spetta un compenso forfettario stabilito con separato provvedimento della Giunta Comunale; nessun

compenso è previsto per i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria eventualmente presenti.

Sono esonerati dal pagamento delle spese di funzionamento/sopralluogo:

- Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o intrattenimento organizzate dall'Amministrazione Comunale;
- Associazioni e gruppi operanti sul territorio per manifestazioni che hanno il patrocinio dell'Amministrazione Comunale;

Gli importi relativi ai diritti di istruttoria, sopralluogo e verifiche sono determinati con un provvedimento della Giunta comunale, così come il compenso per i membri della Commissione.

Art. 18 – Settore Competente

All'interno della struttura comunale il servizio che è competente per le attività della Commissione e per la gestione della Segreteria è il SUAP a cui spetta il compito di gestire tutta l'attività amministrativa inerente l'espressione del parere di agibilità. Inoltre, il servizio SUAP è competente per il rilascio o il diniego della Licenza di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. sia conformemente al parere della CCVLPS per i locali ed impianti soggetti a pareri obbligatori e vincolanti sia a seguito di relazione tecnica redatta nelle forme previste per legge per i locali ed impianti non soggetti al parere della Commissione.

Art. 19 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo Regolamento di attuazione così come modificati dal D.P.R. n. 311/2001, nonché alle disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241/90 e al D.P.R. n. 445/2000.